Articolo 34

Abrogazione dell'assoggettamento

[1] Se un'azienda non adempie più le condizioni per l'assoggettamento, l'autorità cantonale abroga l'assoggettamento.

[2] L'assoggettamento è in particolare abrogato se, nel caso previsto dall'articolo 5 capoverso 2 lettera a della legge, il numero di sei lavoratori nell'azienda:

a. non è raggiunto da almeno un anno; o

b. non è raggiunto da meno di un anno e presumibilmente non sarà più raggiunto.

[3] L'INSAI può proporre l'abrogazione dell'assoggettamento.

Non è necessario nessun commento.